



## COMUNICATO STAMPA n. 66/26

Lussemburgo, 30 aprile 2026

Sentenza della Corte nella causa C-127/24 | VHC 2 Seniorenresidenz

### **La ritrasmissione via cavo nelle camere di una casa di riposo per anziani di trasmissioni radiotelevisive ricevute mediante un'antenna satellitare non costituisce una comunicazione al pubblico ai sensi del diritto dell'Unione**

La GEMA <sup>1</sup>, un organismo tedesco di gestione collettiva dei diritti d'autore nel settore musicale, ha adito i giudici tedeschi per far vietare alla VHC 2, gestore di una casa di riposo per anziani, la ritrasmissione di programmi televisivi e radiofonici nei suoi locali. Secondo la GEMA, tale ritrasmissione di opere musicali facenti parte del suo repertorio è soggetta a licenza.

La ritrasmissione avviene nel modo seguente: la VHC 2 riceve i programmi via satellite e li ritrasmette simultaneamente, in maniera invariata e integrale, tramite la propria rete di redistribuzione via cavo, verso le prese di collegamento presenti nelle camere dei residenti e nei locali di cura.

La Corte federale di giustizia tedesca ha chiesto alla Corte di giustizia di precisare la portata della nozione di «comunicazione al pubblico» ai sensi della direttiva 2001/29 sul diritto d'autore <sup>2</sup>. Secondo quanto stabilito da tale direttiva, gli Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico delle loro opere.

La Corte constata che, **ritrasmettendo mediante un sistema di redistribuzione via cavo alle camere di una casa di riposo per anziani trasmissioni radiotelevisive ricevute mediante un'antenna satellitare, il gestore della casa di riposo non realizza una «comunicazione al pubblico»** <sup>3</sup>.

**Da un lato, la Corte rileva che una ritrasmissione come quella di cui trattasi non può essere considerata come effettuata secondo «modalità tecniche specifiche»** (come si verificherebbe, in particolare, nel caso della ritrasmissione sulla rete Internet di una radiodiffusione televisiva terrestre). **Dall'altro lato, i residenti di una casa di riposo per anziani non costituiscono un «pubblico nuovo»**, ma devono essere considerati parte del pubblico già preso in considerazione dal titolare nel momento in cui egli ha autorizzato la comunicazione iniziale della sua opera.

Riconoscere, in circostanze come quelle di cui trattasi, l'esistenza di una «comunicazione al pubblico» condurrebbe a procurare ai titolari dei diritti d'autore un compenso indebito, mentre, ai sensi della direttiva, dovrebbe essere loro garantito solo un adeguato compenso per l'utilizzo delle loro opere.

**IMPORTANTE:** Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale e, se del caso, la sintesi](#) della sentenza sono pubblicati sul sito CURIA il giorno della pronuncia.

Contatto stampa: Luca Costanzo ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106

Restate in contatto!



<sup>1</sup> Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte eV.

<sup>2</sup> [Direttiva 2001/29/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione.

<sup>3</sup> Secondo una giurisprudenza costante, un'opera protetta, per essere qualificata come «comunicazione al pubblico», deve essere comunicata secondo modalità tecniche specifiche, diverse da quelle fino ad allora utilizzate, o, in mancanza, deve essere rivolta ad un «pubblico nuovo», vale a dire a un pubblico che non sia già stato preso in considerazione dal titolare del diritto nel momento in cui egli ha autorizzato la comunicazione iniziale della sua opera al pubblico.